

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1692 del 14/04/2020
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 -Pratica ARPAE n. 7403/2020 - Esito della Conferenza dei Servizi del 10/4/2020 - Accoglimento ed assenso espresso ai sensi del punto b) del provv. n. DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020 per l'avvio immediato delle attività, con prescrizioni, precisazioni raccomandazioni e avvertenze.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1755 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 – Pratica ARPAE n. 7403/2020 – Esito della Conferenza dei Servizi del 10/4/2020 - Accoglimento ed assenso espresso ai sensi del punto b) del provv. n. DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020 per l'avvio immediato delle attività, con prescrizioni, precisazioni raccomandazioni e avvertenze.

PREMESSO CHE:

- a) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Titolo I ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;
- b) l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- c) la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

CONSIDERATO CHE:

- i. con DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020 è **stato concesso** a Macoglass Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016, volturata con determinazione n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020, allo svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, **di avviare l'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti/materiali presenti nell'impianto** così come comunicato dalla stessa con nota prot.40234 del 12/3/20, con lo scopo di ottenere un materiale/rifiuto da poter avviare ad altri impianti di recupero e/o smaltimento, **previo accoglimento** espresso da parte di Arpae delle integrazioni, delle precisazioni e dei chiarimenti richiesti alla ditta in sede di Conferenza dei servizi (Conferenza o CdS) del 30/03/2020;
- ii. In data 08/04/2020, Macoglass S.r.l. ha inviato la seguente ulteriore documentazione, assunta gli atti con prot. Arpae n.52697:
 - planimetria aggiornata con ubicazione impianto di triturazione;
 - risposte/chiarimenti/integrazioni a quanto richiesto nella conferenza del 30/03/2020;
 - verbale di sopralluogo preliminare di coordinamento, informazione sui rischi e misure di prevenzione - DUVRI.Inoltre era pervenuta in data 30/03/2020 prot. PG/2020/47479 la Relazione tecnica e ambientale di accompagnamento alla SCIA per le operazioni di demolizione del capannone ed in data 9/04/2020 è stata trasmessa la relazione con il cronoprogramma;
- iii. il Comune di San Cesario sul Panaro, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal proprio servizio Urbanistica Edilizia privata Ambiente, in ordine all'esito abilitante della Scia, ha espresso parere favorevole in data 9 aprile 2020 avente valore di accertamento costitutivo, ed ha dichiarato quindi, che l'attività di demolizione oggetto della SCIA può essere iniziata, confermando, per quanto di propria competenza, l'efficacia del titolo abilitativo (edilizio);

PRESO ATTO:

1. che in data 10/04/2020 si è svolta la Conferenza nell'ambito della quale è stata esaminata e valutata tutta la documentazione trasmessa da Macoglass S.r.l. ad integrazione di quanto richiesto dagli Enti/Autorità e puntualmente riportato nell'atto di integrazione all'autorizzazione (DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020);
2. che a conclusione dei lavori la Conferenza, all'unanimità, ha deciso di accogliere le integrazioni e le precisazioni fornite dalla ditta, fatte salve:
 - le prescrizioni, precisazioni, raccomandazioni e avvertenze trascritte nel verbale della CdS del 10/04/2020 (agli atti e disponibile presso l'Agenzia per la visione e l'estrazione di copia) e di seguito testualmente e integralmente riportate nel dispositivo;
 - le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti, qualora ancora applicabili poiché non superati dai provvedimenti successivi.

PER QUANTO PRECEDE

il Dirigente determina

- a) di **attuare e rendere operativi i contenuti espressi dalla CdS del 10/04/2020** così come stabilito ai punti b) e c) che seguono;
- b) di **assentire espressamente, ai sensi del punto b) del provv. n. DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020, l'avvio immediato delle attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti/materiali presenti nell'impianto e di demolizione del fabbricato nel rispetto delle prescrizioni, precisazioni, raccomandazioni e avvertenze, stabilite dalla CdS del 10/4/2020, di seguito riportate e distinte per capitoli:**

Emissioni diffuse

- In fase di movimentazione e scarico del rifiuto vetroso EER - 191205 dovranno essere ridotte le altezze di caduta dei materiali;
- i cumuli di EER 191205-vetro dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di bagnatura ed umidificazione in caso di periodi prolungati di siccità o in corrispondenza di giornate particolarmente ventose;
- durante l'utilizzo del Trituratore mobile bialbero (LINDNER 75 DK M6904) dovrà essere sempre mantenuto in funzione il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse, costituito da 4 ugelli che nebulizzano in camera di macinazione e 2 che nebulizzano il prodotto già tritato;
- le aree di transito dei mezzi devono essere sempre mantenute sgombre da vetro. L'azienda deve provvedere, con cadenza giornaliera, alla pulizia della viabilità a servizio dell'impianto mediante l'uso di spazzatrici (dotate di aspirazione e bagnatura), al fine di contenere la produzione di polveri dovuta al passaggio dei mezzi;
- come riferito dall'azienda nella documentazione integrativa trasmessa in data 08/04/2020, al fine di limitare la diffusione di polveri sarà ridotto lo stoccaggio dei rifiuti già trattati presso l'area impiantistica; pertanto, dopo le operazioni di trattamento il rifiuto dovrà essere *"immediatamente caricato su automezzi per il conferimento"* agli impianti di destinazione finale;
- l'uscita dallo stabilimento del rifiuto vetroso, quando collocato alla rinfusa, dovrà avvenire con automezzi dotati di copertura;
- al fine prevenire il trasporto di polveri di vetro sulle strade pubbliche, dovrà essere sempre utilizzata la vasca lavar ruote da parte degli automezzi in uscita dall'impianto;
- dovrà essere limitata la velocità di transito degli autocarri e dei mezzi d'opera all'interno dell'insediamento;
- al termine delle operazioni di trattamento del rifiuto EER-191205 dovrà essere inviata ad ARPAE **una relazione consuntiva** nella quale siano complessivamente specificati i quantitativi di rifiuti trattati suddivisi per tipologia

(superiori e inferiori a 10 mm e sovrullo) e i rispettivi impianti di conferimento, oltre alle copie delle pagine del registro di carico e scarico.

Cronoprogramma

- dovrà essere inviata con cadenza quindicinale ad ARPAE una sintetica relazione nella quale siano riportati i quantitativi di rifiuto vetrosi trattati, i cumuli interessati dalla lavorazione (come da numerazione indicata dalla ditta nella documentazione integrativa) e le attività di cantiere inerenti le demolizioni effettivamente svolte.

Acque meteoriche di dilavamento

- si concorda con quanto riportato nella relazione integrativa e si ritiene che l'impianto debba essere mantenuto attivo, con conseguente validità delle prescrizioni dell'atto di voltura quando ancora pertinenti, fino alla conclusione delle attività di lavorazione e allontanamento del rifiuto di vetro e della demolizione del fabbricato.

Rumore

Esaminata la valutazione acustica presentata e le successive integrazioni pervenute in data 08/04/2020, in merito alla rumorosità che si prevede di produrre durante le operazioni di vagliatura e di macinazione presso i ricettori abitativi, permangono criticità rilevanti, che non permettono di condividere i risultati descritti nella valutazione previsionale. Tuttavia, si prende atto che gli estensori della valutazione previsionale dichiarano di ottenere il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali a seguito del funzionamento mai contemporaneo dei due impianti (o solo vaglio o solo frantumatore) e dell'effetto di schermatura determinato dalla presenza costante di cumuli di materiale di 10 m d'altezza tra le macchine e i ricettori abitativi di via Verdi.

Al riguardo, richiamando le prescrizioni dell'autorizzazione DET/AMB n.3787 del 7/10/2016, volturata a Macoglass con DET/AMB n.1092 del 06/03/2020, si precisa che i cumuli di rifiuti vetrosi devono essere mantenuti ad un'altezza inferiore ai 10 m, più esattamente ad un'altezza massima di 8 m da terra, se nelle zone interne all'area e prossime al fabbricato e ad un'altezza massima di 5 m, se prossimi al perimetro aziendale. Si aggiunge inoltre che non sarà possibile mantenere i cumuli di rifiuto vetroso a mitigazione dell'attività di trattamento, in quanto il rifiuto trattato *“verrà immediatamente caricato su automezzi per il conferimento”* agli impianti di destinazione finale e, conseguentemente, nell'ultimo periodo di lavorazione si potrà manifestare una criticità determinata da dimensioni dei cumuli insufficienti a svolgere la mitigazione acustica prevista.

Pertanto si ritiene indispensabile che:

- l'attività dell'impianto di vagliatura e quella dell'impianto di macinazione non vengano mai condotte contemporaneamente;
- entro il primo mese di attività sia prodotta una relazione tecnica contenente rilievi fonometrici finalizzati alla verifica dei livelli di rumore prodotti in prossimità dei ricettori. Nella stessa relazione dovrà essere descritto lo stato dei cumuli e della loro collocazione in riferimento al posizionamento dei due impianti, in coerenza con la documentazione richiesta al punto *“Cronoprogramma”* sopra riportato;
- analogamente, prima dell'ultimo mese di attività dovrà essere presentata una relazione tecnica in cui si descrivono le azioni individuate per contenere la rumorosità prodotta in presenza di una minore quantità di rifiuto vetroso all'interno del piazzale.

Prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori e della popolazione

Le misure di prevenzione e protezione adottate nelle lavorazioni condotte devono essere adottate seguendo il grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Le lavorazioni e le misure tecniche di prevenzione e protezioni devono essere adottate onde evitare che possano causare rischi per la salute della popola-

zione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente l'assenza di rischi e disagi per la popolazione eventualmente esposta. A tal proposito si rammenta l'adempimento agli obblighi generali di tutela previsti all'art.18 D.Lgs.81/08 rendendosi obbligatorio aggiornare specificatamente il documento di valutazione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art.29, comma 3 D.Lgs.81/08 ed adempiere agli obblighi conseguenti.

Demolizione del fabbricato

Relativamente all'attività di demolizione del fabbricato, considerato quanto riportato dal proponente nella "Relazione tecnica ed ambientale", si richiamano di seguito le prescrizioni di natura ambientale che devono essere rispettate durante tutta la fase di cantierizzazione del sito:

- le attività di demolizione dovranno essere condotte privilegiando la demolizione selettiva al fine di favorire il recupero dei rifiuti ottenuti da tale attività;
- presso l'impianto dovrà essere individuata un'apposita area dove collocare i cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di demolizione. I cassoni dovranno essere contrassegnati dal codice EER del rifiuto depositato;
- in relazione all'epoca di costruzione delle strutture edili oggetto di intervento, non si esclude il possibile rinvenimento di manufatti contenenti amianto anche nelle sottostrutture interne e/o interrato, e quindi non immediatamente riconoscibili in fase preliminare. Considerato che qualora negli edifici, strutture o sotto servizi siano presenti manufatti o isolanti contenenti amianto, il Decreto Legislativo 81/98 impone la rimozione dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione previa presentazione del Piano di Lavoro, la verifica scrupolosa della eventuale presenza di MCA all'interno del cantiere deve essere eseguita in fase preliminare alla demolizione. Verificata in fase preliminare l'assenza di materiali contenenti amianto a vista, è buona pratica attuare una "demolizione selettiva" delle strutture e/o sottostrutture verificando con scrupolo l'assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni, vasche, pareti, controsoffittature, canne fumarie, cavidotti, ecc). Qualora durante la demolizione venissero intercettati manufatti contenenti amianto è necessario interrompere immediatamente i lavori e richiedere l'intervento di una Impresa Abilitata (Categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali) alla rimozione di materiali contenenti amianto che dovrà procedere secondo i dettati tecnici del DM 06/09/94 previa presentazione del Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs 81/08.
- per i rifiuti codice *EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902,170903* dovranno essere effettuate le analisi di classificazione al fine di escluderne la pericolosità. Tali analisi dovranno essere mantenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- dovrà essere mantenuta presso l'impianto tutta la documentazione di riferimento (FIR, copia autorizzazioni trasportatori, autorizzazioni impianti di destinazioni) a disposizione dell'Autorità di controllo;
- al fine di limitare la diffusione di polveri che si possono originare dalle fasi di demolizione e dai cumuli in stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere utilizzato idoneo sistema di nebulizzazione ad acqua;
- il rifiuto dovrà essere preventivamente umidificato prima della fase di carico sugli automezzi;
- in caso di eventi atmosferici, le acque di dilavamento saranno convogliate e trattate dall'impianto di depurazione presente in sito, ritenendo infatti difficilmente realizzabile la soluzione proposta nella relazione tecnica ambientale "di copertura di tutti i cumuli depositati al fine di evitare il dilavamento delle stesse";
- in merito invece all'**intervento di demolizione del capannone**, si prende atto che non viene effettuata nessuna richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi della DGR 45/2001, pertanto tale attività dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

In merito alla presenza di una cisterna interrata di gasolio dismessa, si dovrà provvedere allo svuotamento e bonifica della stessa (se non già provveduto dalla precedente proprietà) e se ne richiede la rimozione nell'ambito della complessiva riqualificazione dell'area.

- c) che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti i componenti della CdS del 10/4/2020, compreso l'Ente Autostrade per l'Italia che non ha potuto partecipare alla CdS ma che in passato aveva già avuto modo di intimare direttamente la rimozione dei cumuli di rifiuti che con questo provvedimento verrà avviata, che eventuali suoi contributi/prescrizioni/precisazioni verranno condivisi per il tramite di ARPAE con i membri della Conferenza, anche ai fini di eventuali conseguenti e ulteriori provvedimenti;
- d) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- e) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.